



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CHIETI**

riunito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Guido Campi Presidente,  
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore,  
dott. Francesco Turco Giudice,

ha emesso la seguente

**sentenza**

nel procedimento civile iscritto al n. 84 liquidazione controllata del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'udienza del 21 novembre 2024;

letto il ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 da [REDACTED]

66, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che, quindi, non appare necessaria la sua audizione;

sentito il Giudice Relatore;

**Osserva**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024 [REDACTED] Ettore ha avanzato proposta di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e s.s. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione





## NOMINA

Giudice Delegato il dott. Alessandro Chiauzzi e Liquidatore l'OCC, dott.ssa Rita D'Alessandro, con studio in Chieti, piazza Valignani n. 10, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Chieti al n.146/A, salvo eventuali cause di incompatibilità;

## ORDINA

al debitore di depositare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

## ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'art. 10 comma 3;

## ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Visto l'art. 150 del Codice della Crisi,

## DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

che, ai sensi dell'art. 268 comma 4 Codice della Crisi e dell'Insolvenza, non sono compresi nella liquidazione i beni e i crediti indicati da tale norma, ad eccezione di quanto ivi stabilito;

## FISSA



ai sensi dell'art. 268 comma 4 del Codice della Crisi e d'Impresa e dell'Insolvenza il limite di quanto occorre al mantenimento in € 2.500,00, mentre il reddito eccedente tale importo sarà soggetto alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dalla debitrice;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il Conservatore dei registri Immobiliari.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al Liquidatore nominato.

Chieti, 10 dicembre 2024

*Il Presidente*

*(dr. Guido Campli)*

*Il Giudice est.*

*(dr. Alessandro Chiauzzi)*

